



STUDIO
FANTINELLO
CARLO

Informativa Studio Fantinello Carlo

n. 21 del 23.09.2015

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Beni in godimento ai soci e finanziamenti da soci

Gentile Cliente,

*scade il **30.10.2015** il termine per effettuare l'invio dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o familiari e di quelli relativi ai finanziamenti/capitalizzazioni previsto dal DL 138/2011, relativi al periodo d'imposta 2014.*

Premessa

Entro il 30 ottobre 2015 vanno comunicati i dati relativi al 2014 relativi ai beni aziendali dati in uso a familiari o soci dell'azienda e ai finanziamenti e/o capitalizzazioni effettuati dai soci nei confronti della società.

Beni concessi in godimento

Quanto alla comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari, l'obbligo di comunicazione può essere assolto, alternativamente, dall'impresa concedente o dal familiare dell'imprenditore. Sono esclusi dall'obbligo in parola, i professionisti, le associazioni professionali, le società semplici, gli enti non commerciali che non esercitano un'attività d'impresa e le società agricole produttive di soli redditi fondiari. La comunicazione in esame è dovuta: i) nel caso in cui sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento; ii) qualora il bene sia stato concesso in godimento in periodi precedenti, ma il suo utilizzo continua a permanere anche nell'anno di riferimento della comunicazione.

Non occorre effettuare la comunicazione per i beni diversi da quelli rientranti nelle categorie autovettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile, se il loro valore non supera i 3.000 euro.

Finanziamenti alla società

Anche per questo adempimento sono molte le semplificazioni operate dall'amministrazione finanziaria: vanno comunicati, infatti, all'anagrafe Tributaria, soltanto i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nel periodo d'imposta 2014, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro. Sul punto, si precisa che: i) il limite di 3.600,00 euro va verificato con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare; ii) per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600,00 euro complessivi si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d'imposta; iii) deve essere indicata la data in cui è avvenuta l'ultima operazione di finanziamento; iv) l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti sussiste anche per le imprese in contabilità semplificata, in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione.

Comunicazioni allo studio

Vi chiediamo di comunicarci quanto prima i dati e le informazioni utili ai fini della predisposizione dell'adempimento in oggetto.

La richiesta è volta a tutti i clienti anche se vogliamo sensibilizzare in modo particolare quelli in contabilità semplificata, per quanto riguarda i finanziamenti, poiché il regime contabile non fa emergere questo dato.

Ringraziamo per la collaborazione

Distinti saluti